

Reg. Sent. 1134/2025

Depositata il 30.06.2025

n. 235/21 R.G. Tribunale

n. 2561/19 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

RITO MONOCRATICO ORDINARIO

SENTENZA

(art. 544 e segg. C.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Antonio Schiraldi - alla pubblica udienza del giorno 30 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D. P. S., nato a (...) il (...), residente in (...), via (...), con domicilio eletto presso lo studio del precedente difensore di fiducia, Avv. C. T., del foro di Roma (rinunciante al mandato difensivo)

Libero - assente

assistito e difeso di fiducia dall' Avv. D. R., del Foro di Pescara;

IMPUTATO

Del reato di cui all' art. 368 c.p., perché, con denuncia pervenuta in data 31.01.2019 presso la Procura della Repubblica di Pescara, accusava O. A., Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'UNEP di (...), di aver attestato falsamente, nella relata di notifica di un atto di citazione in giudizio destinato allo stesso D. P., di non aver rinvenuto, dopo ripetuti accessi, all'indirizzo di (...), via (...), il D. P., quando in realtà, secondo il D. P., al suddetto indirizzo (via (...)) non era affisso alcun numero civico e non vi era alcuna porta di abitazione che potessero aver consentito all'Ufficiale Giudiziario di eseguire gli accessi e, in ogni caso, quello di via (...) non era il proprio indirizzo di residenza, risiedendo egli in (...), via (...). Accuse rivelatesi palesemente infondate all'esito dei successivi accertamenti svolti nel procedimento penale instaurato a carico della O. A. e dai quali emergeva che l'edificio all'interno del quale vi è

l'abitazione del D. P. si affaccia sia sulla via (...), con ingresso al civico numero (...), sia sulla via (...); indirizzo, quest'ultimo, peraltro, indicato dallo stesso D. P. ai Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo come luogo di proprio residenza in data 4.03.2011 in occasione del deposito di una denuncia.

In Pescara il 31.01.2019

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa R. Romilio;
- Avv. D. R. per l'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del GUP del Tribunale di Pescara in data 19.01.2021, emesso all'esito dell'udienza preliminare, è stato disposto il rinvio a giudizio innanzi a questo Tribunale di D. P. S., onde rispondere del reato riportato in epigrafe.

Il processo si è articolato nelle seguenti udienze

Udienza del 07.06.2021 nella quale, dichiarata l'assenza dell'imputato, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Udienza del 21.03.2022 che è risultata di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato.

Udienza del 12.12.2022 che è risultata di rinvio dinanzi al Giudice tabellamente competente, attesa la sopravvenuta variazione tabellare.

Udienza del 08.05.2023 che è risultata di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato

Udienza del 30.10.2023 nella quale il difensore ha prodotto nuova documentazione medica relativa alle condizioni di salute dell'imputato; quindi, il Tribunale ha disposto svolgersi perizia sulla capacità processuale di D. P. S. e ha rinviato a successiva udienza per il conferimento dell'incarico peritale.

Udienza del 08.01.2024 nella quale, rinnovate le formalità di apertura del dibattimento e di ammissione delle richieste istruttorie stante la modifica della persona del giudicante, è stato conferito al Dott. M. C. l'incarico di redigere perizia sulla capacità processuale dell'imputato D. P. S. Udienza del 08.04.2024 nella quale, attesa l'ulteriore diversa composizione dell'organo giudicante, si è proceduto al rinnovo delle formalità di apertura del dibattimento e di ammissione delle richieste istruttorie e il Tribunale ha confermato tutti i provvedimenti resi nella diversa composizione; quindi, si è proceduto all'esame del perito Dott. M. C., che ha concluso per la sussistenza in capo a D. P. S. della capacità di partecipare coscientemente al processo a suo carico; conseguentemente, il processo è stato rinviato a successiva udienza per il prosieguo dell'istruttoria.

Udienza del 10.06.2024 nella quale si è proceduto all'escussione dei testi del Pubblico Ministero, M. F. e S. A.; all'esito, il Tribunale ha acquisito la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero elencata come da indice.

Udienza del 09.12.2024 nella quale si è proceduto all'escussione dei testi del Pubblico Ministero, C. V. e O. A. (a quest'ultima è stata revocata l'ammenda disposta a suo carico alla precedente udienza).

Udienza del 31.03.2025 nella quale si è proceduto all'escussione dei testi della difesa, P. R., C. R., T. R. e C. G.; all'esito, le parti hanno rinunciato concordemente all'esame di tutti gli ulteriori testi della difesa e il Tribunale ha revocato in tale parte l'ordinanza ammissiva della prova.

Udienza del 30.06.2025 nella quale il Tribunale ha rilevato la mancata comparizione in udienza dell'imputato, interpretando tale comportamento come implicitamente espressivo della volontà di non sottoporsi al proprio esame calendarizzato per detta udienza; all'esito, la difesa ha prodotto documentazione; così conclusa l'istruttoria, le parti hanno illustrato e formulato le rispettive conclusioni e il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per la decisione, dando poi lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene che, all'esito dell'istruttoria svolta, non risulti raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell'imputato in relazione all'elemento materiale della fattispecie a lui ascritta.

Si contesta a D. P. S. di aver sporto denuncia-querela in data 31.01.2019 nei confronti di O. A., con la consapevolezza che fosse in realtà innocente, per avere quest'ultima, nella qualità di ufficiale giudiziario presso l'UNEP di (...), attestato falsamente, nella relata di notifica di un atto di citazione destinato all'odierno imputato, di non aver rinvenuto D. P. S. presso l'indirizzo sito in (...), via (...), dopo ripetuti accessi in giorni e orari diversi (circostanza secondo l'imputato non veritiera poiché, in realtà, il proprio indirizzo di residenza era sito da lungo tempo in Pescara, alla via (...), e poiché lungo la via (...) non era mai stato affisso il numero civico (...), non essendovi mai stata, dunque, alcuna porta di abitazione presso cui eseguire accessi).

Sul piano della fattispecie astratta, deve rammentarsi, per quanto in questa sede rileva, che:

- Non vi è pregiudizialità sostanziale tra il giudizio sul reato di calunnia e quello (eventuale) sul reato attribuito all'incolpato, trattandosi di valutazioni autonome nel merito; vi è, però, una innegabile pregiudizialità logica dell'accertamento dell'innocenza dell'incolpato, nel senso che un accertamento giudiziale di colpevolezza di costui non potrà non essere considerato ai fini della sussistenza della calunnia.

- La calunnia consiste nella incolpazione di reati effettivi e non di reati putativi, con la conseguenza che, anche quando il denunziante abbia indicato un preciso nomen iuris e si sia espressamente proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale, qualora i fatti descritti nella denuncia non abbiano alcuna attitudine ad integrare la data ipotesi, la configurabilità della calunnia resta di per sé esclusa.

- Per la configurabilità del delitto di calunnia è richiesta, nella consapevolezza dell'agente dell'innocenza dell'incolpato, l'attribuzione di un reato integrato nei suoi elementi costitutivi, che sono innanzitutto, quelli obiettivi, consistendo la calunnia nell'incolpare taluno di un reato. Non integra, pertanto, il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunziante in relazione a specifiche fattispecie di reato (tra le tante, Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 29/01/2016) 11/02/2016, n. 5740). Manca in tali casi

un'alterazione della realtà suscettibile di determinare l'indebita incolpazione dell'accusato (Sez. 6, n. 1638 del 07/11/2002, dep. 2003, Volonterio, Rv. 223246).

- Né, d'altro canto, può integrare il contestato reato la qualificazione portata del fatto operata nell'atto di querela, spettando ogni valutazione sulla rilevanza penale di quanto descritto all'autorità giudiziaria (Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 29/01/2016) 11/02/2016, n. 5740).

Ciò premesso, avuto riguardo alla specifica condotta ascritta all'imputato nel capo di imputazione, va osservato che nell'atto di querela incriminato, D. P. S. ha esposto che O. A., nella qualità di ufficiale giudiziario presso l'UNEP di Pescara, aveva attestato di aver eseguito ripetuti accessi presso l'indirizzo di via (...), dove non aveva trovato il destinatario (così implicitamente assumendo, secondo il denunciante, la regolare esistenza di tale recapito e l'assenza in loco del destinatario).

Il denunciante, invero, per i riportati contenuti dell'atto di accusa, ha esposto fatti realmente verificatisi.

In primo luogo, è realmente accaduto il fatto in sé dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, come documentato dalla relata di notifica in atti.

In secondo luogo, è realmente accaduto il contenuto di quanto attestato nella relata di notifica, ossia che l'ufficiale giudiziario si era recato a più riprese in via (...), sul luogo in cui avrebbe dovuto rinvenire il civico n. (...), ma ivi non aveva trovato alcun destinatario né altra persona legittimata a ricevere la notifica. Il compimento di tale attività è stato spiegato dallo stesso pubblico ufficiale, O. A., la quale, sentita come testimone, ha riferito che, in relazione alla particolare notifica del caso di specie, aveva avuto necessità di eseguirla con urgenza; pertanto, pur essendo la notifica indirizzata in via (...) e posto che tale indirizzo, per quanto a conoscenza di O. A., coincideva di fatto con l'edificio ove era collocata l'abitazione di D. P. S. (situata ad angolo tra via (...) e via (...)), nonché rammentando che già in passato D. P. S. aveva ricevuto notifiche indirizzate indifferentemente in via (...) e in via (...), il pubblico ufficiale, dopo essersi recato più volte in corrispondenza del civico (...) di via (...), aveva dato atto dell'assenza del destinatario nel luogo indicato.

Conseguentemente, alla luce delle sopra esposte coordinate interpretative, avendo D. P. S. denunciato fatti effettivamente avvenuti e non potendo integrare il reato di calunnia la qualificazione del fatto operata nell'atto di querela dal denunciante, va esclusa sotto tale profilo la realizzazione del reato.

Altresì, è avviso di questo Tribunale che non risulti provata l'integrazione dell'elemento psicologico della fattispecie, costituito dal dolo generico e intenzionale, che presuppone la certezza piena e assoluta in capo al calunniatore della innocenza dell'incolpato.

Sotto questo profilo, va, infatti, osservato che l'animus del denunciante muove dalla certa consapevolezza che il proprio indirizzo di residenza non era il civico (...) di via (...) bensì, già da lungo tempo, il civico n. (...) di via (...).

Del resto, che al civico n. (...) di via (...) non fosse presente l'ingresso dell'abitazione di D. P. S. o che tale indirizzo non fosse formalmente quello di residenza dell'imputato è stato confermato dai testi sentiti in dibattimento P. R., C. R., T. R. e C. G., nonché da C. V., i quali hanno riferito che la residenza anagrafica di D. P. S. era fissata in via (...) almeno a decorrere dal 2013 (circostanza anche documentalmente provata).

Per i richiamati principi, D. P. S. non può essere ritenuto colpevole di calunnia.

Sentenza redatta con motivazione contestuale.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p., assolve D. P. S. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Sentenza redatta con motivazione contestuale.
Pescara, 30.06.2025

Il Giudice
(Dott. Antonio Schiraldi)